(11)

PER

D. LUIGI DEL DUCA

CONTRO

D. GIUSEPPE DI DOMENICO.

Nella Corte Suprema di Giustizia.

§ *Nozioni di fatto precedenti all'attuale giudizio.*

D. Luigi del Duca si lasciò assistere nella qualità di patrocinatore da D. Giuseppe di Domenico per lo corso di più anni.

Costui riceveva man mano le spese necessarie per ciascuna causa, ed acconti interpellati per le sue competenze.

Nel giorno 15 di ottobre del 1832 del Duca pagò al patrocinatore ducati 170 in saldo di ogni sua pretensione a titolo di fatiche e di spese di giustizia fatte per lo addietro fino a quel punto. Questo avvenne con fede di credito distesa dall' onorevole avvocato D. Antonio Fabiani, e ricevuta del di Domenico senza ripugnanza.

Chi mai avrebbe creduto, che fossero indarno coteste cautele, e che di Domenico risorgesse dopo due anni armato di strane pretensioni?

Costui maturò l'impresa per lo giro di uno intero biennio, e nel giorno 20 di novembre del 1834 citò del Duca per sentirsi condannare allo importo di una specifica in duc. 568, 96 per sole vacazioni.

L'attore scindeva il pagamento dei ducati 170 a questo modo: duc. 127 l'imputava in conto di spese, ed i residuali duc. 43 in quello delle vacazioni.

Si riscuoteva del Duca, ed opponeva la estinzione di ogni diritto ed azione contro di lui per virtù della generale quitanza contenuta nella girata della fede di credito di cui n'era rimasa copia presso di lui con la dichiarazione e firma del di Domenico. Sosteneva costui per apposto, che non avendo aggiunta la clausola *dell'accettazione* in piè del ricevo della copia, ed avendo passata al banco la fede con la salvezza di ragioni le cose erano intere, ed i suoi diritti duravano nel loro pieno vigore.

Il tribunale rigettò l'azione, ma con vario fato pugnò del Duca in G. C. civile. Quel magistrato con decisione del dì 29 di Luglio del 1835 dichiarò non essere estinto il diritto di di Domenico in forza della fede de' ducati 170, ed ordinò la discussione della specifica da lui formata.

Bene poteva del Duca gravarsi del deciso della G. C., e forse ottenere un riscatto in Corte Suprema; ma la confidenza che riponeva nella giu-

stizia della sua causa gli fece prescegliere il partito più generoso, cioè di entrare nella discussione delle domande, in vece di declinare lo scontro dello attore in modo perentorio ed assoluto.

La specifica fu discussa, e la G. C. civile con decisione del dì 28 di Settembre del 1836 in gran parte la ritenne, e profferì condanna ben grave contro del convenuto del Duca.

Qual governo abbia fatto la G. C. civile della legge, de' fatti e della sana giureprudenza sarà data occasione opportuna di ravvisarlo, allorchè tratteremo de' mezzi di annullamento. Per ora ascoltiamo i termini della decisione

QUISTIONI.

» 1. Essendosi nella partita di Banco del 16
» marzo 1829 parlato di compensi, e di fatiche fino
» a quel giorno comprende ella le vacazioni delle
» cause pendenti fino a quel giorno, o anche le
» posteriori?

» 2. Le cause che per eccezione sono di com-
» petenza de' giudici di circondario cessano di essere
» sommarie sol perchè l'art. 15 del Real Decreto del
» 12 ottobre 1827 attribuisce per essa una ricompensa
» all'avvocato?

» 3. Le cause di risoluzione di contratto, o re-
» lative a stellionato sono sommarie, o ordinarie?

» 4. Esiste il documento di soddisfazione per la
» causa contro Illuminata Mirelli?

» 5. Le somme esatte per le cause di Villani,
» e quelle di ducati 170 pagate da del Duca nel
» 21 decembre 1832 debbono imputarsi nelle spese?

» 6. È dovuto il dritto di Consulta?

» 7. Che per gl' interessi legali, e per le spese?

Sulla prima.

» Considerando, che nella partita di banco del
» 16 marzo 1829 si parlò espressamente di com-
» pensi, e fatiche, ed in questa espressione gene-
» rica si comprendono anche le vacazioni, che sono
» una specie di compensi.

» Ch' essendosi indicati i compensi fino a quel
» giorno vi si comprendono anche le vacazioni delle
» cause pendenti, che fino a quel giorno erano state
» fatte. E che altronde per la stessa ragione non vi
» possono esser comprese le vacazioni posteriori.

Sulla seconda

» Considerando, che per l'art. 497 delle leggi
» di procedura civile gli appelli delle sentenze de' giu-
» dici di circondario sono riguardati come affari
» sommarj, o che la causa fosse per regola, o per
» eccezione di competenza de' giudici medesimi poi-
» che tal distinzione non è adottata. Che il decreto
» de' 12 ottobre 1827 non ha alterato questa dispo-
» sizione coll' attribuire all' avvocato una ricompensa
» per le cause che per eccezione sono di competenza
» de' giudici di circondario, poichè quel decreto
» anche per le cause sommarie dà una ricompensa
» all' avvocato; e quanto alla ricompensa soltanto
» ha ammessa questa distinzione. E che altronde la
» causa contro Cordiglia ritenendosi come sommaria,
» la riduzione non dee aver luogo secondo la posi-
» zione dell' opponente, ma per soli ducati tre, e
» grana 60 importo delle vacazioni pretese per assi-
» stere all' esame testimoniale.

Sulla terza.

» Considerando, che le cause relative a risolu-
» zione di contratto non possono ritenersi come som-
» marie, giacchè la risoluzione non è fondata sopra

» documento non controverso. E che per la stessa
» ragione le dimande per dichiarazione di stellionato
» sono anche cause ordinarie, poichè son fondate
» sulla legge; e non sopra documenti.

Sulla quarta.

» Considerando, che non essendo notata al banco
» la poliza firmata dal signor di Domenico per la
» causa d' Illuminata Mirelli non può essa ritenersi
» come un pagamento, poiche manca l' atto del pa-
» gamento medesimo. E che avendo il di Domenico
» assistito alla udienza in Suprema Corte non gli si
» può nagare la vacazione corrispondente.

Sulla quinta

» Considerando, che il signor del Duca non ha
» esibite le note delle spese passategli dal suo patro-
» cinatore per conoscere se le somme da costui esatte
» nelle cause di Villani, e della Cassa di Ammor-
» tizzazione sieno state imputate nelle spese. Che al
« contrario il signor di Domenico ha egli esibite tali
» note donde rilevasi l' imputazione delle spese.

» Che volendo ora del Duca una imputazione
» diversa rimarrebbe debitore per causa delle spese,

» ed inutilmente perciò allega tal pagamento per di-
» minuire il suo debito per causa di vacazioni. E
» che non avendo il del Duca giustificato il paga-
» mento delle ultime spese fatte dal patrocinatore non
» puol pretendere, che gl' interi ducati 170 pagati
» colla partita di banco del 15 ottobre 1832 sieno
» imputati nelle vacazioni.

Sulla sesta

» Considerando, che il dritto di Consulta non
» può negarsi a favore del patrocinatore contro del
» cliente, poichè diversamente non sarebbe egli
» compensato delle fatiche per introdurre la lite, o per
» rispondere all' azione promossa.

Sulla settima

» Considerando, che gl' interessi legali son do-
» vuti dalla data della presente, poiche ora diviene
« liquido il credito. E che per la succumbenza del
» signor di Domenico in una parte della sua dimanda
» si può compensare un quarto delle spese, agli al-
» tri tre quarti debb' esser condannato il del Duca
» come succumbente nei capi principali della lite.

Per tali motivi.

» La G. C. civile senz' arrestarsi alle dimande
» pel rinvio della causa al ruolo ordinario, e della
» comunicazione delle note sottoscritte da D. Giu-
» seppe di Domenico, eccezione che rigetta, pro-
» nunciando diffinitivamente, e spiegando le provvi-
» denze riservate con la precedente decisione del dì
» 29 luglio 1835, omologa la specifica formata dal
» detto di Domenico il dì 15 novembre 1834 per
» ducati 486. e grana 33 da' quali detratti ducati 43
» ch' egli ha dichiarato di aver ricevuto in conto,
» condanna D. Luigi del Duca a pagargli la residual
» somma di ducati 443 e grana 33 una cogl' interessi
» legali alla ragione del 5 per 100 da questo dì sino
» all' effettivo pagamento. Lo condanna ancora a tre
» quarte parti delle spese dell' intero giudizio liqui-
» date in ducati 66 e grana 55, rimanendo l' altra
» quarta parte compensata. Multa non dovuta.

» Esecuzione a' primi Giudici.

Questa decisione vien sommessa alla emenda della Corte Suprema per la efficacia de' motivi, che quì partitamente discuteremo.

§. I. Mezzo.

La G. C. civ. in ordine alle cause di Cardiglia e di altri à ritenuto una distinzione contraddittoria, e quindi violatrice della legge. Essa à stabilito rapporti diversi tra i litiganti, e tra costoro rimpetto ai rispettivi patrocinatori, abbenchè derivassero da un fonto medesimo. A' creduto la G. C., che una causa stessa definita sommaria nello interesse delle parti contendenti, possa trasformarsi in ordinaria qualor si tratti tra il patrocinatore ed il proprio cliente in proposito di soddisfarne gli emolumenti. Questo principio è ribelle alle buone massime di logica e di legge.

L'art. 626 LL. di rito dice così: *La liquidazione delle spese nelle cause sommarie si farà nella stessa sentenza che le avrà aggiudicate.*

L'art. 627 soggiugne, che: *Le spese nelle cause ordinarie saranno liquidate da uno dei giudici che avrà assistito alla udienza.*

Negli articoli seguenti si traccia il metodo pratico della tassa di ogni atto.

Le stessi leggi di rito ànno precedentemente de-

finito l'indole, la natura e gli attributi differenziali delle cause sommarie ed ordinarie nell'articolo 497 così concepito.

Saranno considerati come affari sommarj e trattati come tali.

Gli appelli dalle sentenze de' Giudici di Circondario.

Le azioni puramente personali, qualunque sia loro importanza, purchè sieno appoggiate ad un documento scritto non controverso.

Le domande formate senza alcun documento quando non eccedono la somma di duc. 300.

La legge adunque attribuisce al giudice nel momento della decisione della causa la difinizione dell'indole della medesima.

Questa caratteristica differenziale risiede nel modo come statuisce sulla condanna delle spese in conformità del riportato articolo 626.

Se la definizione di causa sommaria è stata già fatta tra le parti litiganti, non se ne può stabilire una diversa tra il patrocinatore ed il proprio cliente.

Se costui à pagato, ovvero à esatto dieci, o venti, non è giusto che per l'istessa causa ne paghi il doppio a colui, che à riportato quella dichiarazione. Mancherebbe l'eguaglianza delle sorti nel giudizio, e si avvererebbe il principio di contraddi-

zione, che un'istessa causa potrebbe considerarsi a vicenda or sommaria, ed ora ordinaria nel tempo medesimo.

§. *II. Mezzo.*

Ogni causa di risoluzione di contratto presuppone indispensabilmente la preesistenza sicura ed indubitata del titolo. La disputa s'impegna soltanto intorno ad abbreviare la dilazion concessa come conseguenza del patto commissorio, il che significa procurare al titolo stesso la pronta ed intera esecuzione.

Con pari ragionamento procedono le cose nelle quistioni relative allo stellionato. In ambe queste cause le indagini sono ristrette, non già relativamente alla esistenza del titolo, ma sì bene intorno alla esecuzione dello stesso in coerenza di quanto fu stabilito tra le parti. La Gran Corte à violato doppiamente l'aticolo 497, quando nella esistenza del titolo à dichiarato e ritenuto come ordinarie le cause di tal natura.

§. *III. Mezzo.*

D. Luigi del Duca nel giorno 26 di marzo del 1829 pagò a D. Giuseppe di Domenico ducati 40 a compi-

mento di duc. 80 con la seguente girata: *ed i detti ducati ottanta sono per compensi, incomodi, e fatiche fino al sottoscritto giorno non escluso la causa in cassazione contro suora Illuminata Mirelli anche fino al sottoscritto giorno senza avere altro a pretendere il di Domenico nè per questa, nè per qualunque altra causa in qualità di mio patrocinatore tanto per detti miei incomodi, quanto per lo compenso e fatiche per me erogate:* questa polizza fu passata al banco nello stesso giorno da di Domenico. La girata, ossia il corpo della medesima era largamente concepita e lo compensava de' suoi averi per tutte le cause.

Questo pagamento che importava l'estinzione del debito preteso di del Duca fu opposto nel giudizio del merito. Di Domenico non lo niegò, ma soltanto si limitava ad indebolirne la forza, ed intanto la G. C. ci considera sopra, e poi non ci giudica, non lo ammette, nè lo rifiuta. È manifesto, che anche per questo lato la decisione è emendabile.

§. *IV. Mezzo.*

Oltre all'indicato documento, del Duca oppose all'attore l'altro pagamento di ducati 20 in saldo di ogni fatica ed emolumento in virtù di polizza sotto-

scritta da lui, ma non passata al banco del febbraio 1830. La G. C. à rifiutato di accogliere questa pruova, sol perchè non essendo la polizza passata al banco, abbenchè firmata dal di Domenico, mancava il fatto del pagamento. La Corte non à ben giudicato così statuendo.

Trattandosi di polizza bancale vanno distinte due cose essenzialmente diverse, cioè a dire la convenzione che contiene il corpo della polizza dalla notata in fede, che è l'atto materiale per ritirare il denaro.

La polizza da notarsi in fede quando è firmata da colui, al quale si paga pria che si noti è una pruova irrecusabile della sicurezza della convenzione passata tra le parti, e del danaro già sborsato dal debitore.

Costui nel tempo stesso, che manda al banco per notar la polizza, appena notata la cambia, e ritira il danaro. Questo metodo usitato e generale è semplice, e nel tempo medesimo conciliativo della prontezza del pagamento al creditore a della cautela del debitore, equiparandosi quella polizza da notarsi e già firmata dal creditore ad una solenne quitanza, che costui sottoscrive a vantaggio dell' altro.

A prescindere dalle cose discorse e dalla diuturnità dell' uso, doveva la G. C. civ. rendere pure

omaggio alla buona fede di del Duca, il quale mentre poteva pria passare la polizza al banco, e poi esibirla la offerse nel suo stato genuino all'apparire della domanda, vale a dire firmata da di Domenico e non ancor notata. Certamente che nissuno avrebbe potuto vietare a del Duca di passare al banco la polizza e poi presentarla, comeche questa era sottoscritta dal di Domenico.

Quando la G. C. à riconosciuto la veracità di questi fatti, e non vi à prestato quella efficacia legale che meritavano, à scisso il valore di quella carta, ed à sconciamente manomessa la legge.

A' scosso la convenzione, che si conteneva nella polizza di banco soggettandola alla condizione del mancato pagamento, che a suo modo non riconobbe di essere avvenuto.

A' contraddetto alla consuetudine secolare che è invalsa tra noi, e che meritamente tien luogo di legge; (1) ed à infranto gli art. 1088. e 1269 LL. CC. perchè il non essersi notata la polizza non proveniva dallo impedimento a potersi notare, ma sì bene dal-

(1) *Inveterata consuetudo pro lege non immerito custoditur. L. 32 ff. de Legibus. Massima riprodotta nell'art.* 1089 *delle LL. CC.*

l'arbitrio della parte. E d'altronde era sempre vero, che cotesta operazione accidentale non distruggeva il convenuto, il quale per reggersi in piedi non esigeva l'effettiva passata della polizza al banco.

§ V. *Mezzo.*

I giudici del merito ànno ritenuto come imputate al conto spese le somme dal di Domenico direttamente ritirata dalla Real Cassa di Ammortizzazione per le due espropriazioni del duca di Rodi e di Villani, e le quali ascendono insieme a circa duc. 280.

La pruova di un fatto così importante vien tratta dalle note di spese esibite da di Domenico.

Convien risovvenirsi a questo proposito, che del Duca chiese espressamente e con atti a difesa e con le conclusioni alla udienza che coteste note a lui si comunicassero per l'organo della cancelleria a fine di consultarle originalmente; osservare ciò che stimava utile ai suoi interessi, ed infine difendersi su di quelle dopo aver verificato materialmente ogni partita delle medesime.

La G. C. non à, nè elevato quistione, nè à considerato sopra di una tale eccezione assorbente, ed alla quale non poteva rifiutarsi un benigno riguardo, ma l'à rigettata definitivamente nella parte di-

spositiva. La decisione per questo lato pecca di mancata motivazione, comeche un capo del dispositivo niente meno che di rigetto non è sostenuto da verun ragionamento nel senso del giudicato.

Ma di poi le note non erano munite della firma del Duca. Desse erano carte informi, foggiate da di Domenico, e non altro esse erano, che ricordi delle spese giornaliere che versa un professor legale nella difesa delle cause del suo cliente. Ciò malgrado la G. C. civile le sublima al grado nobilissimo di un documento infallibile; e così facendo à concesso che di Domenico servisse di pruova autentica a sè medesimo, e che una carta non veduta, non appurata, non riconosciuta valesse come titolo efficacissimo per condannare del Duca.

Nè vale il dire, che costui doveva egli esibire le note delle spese che affermava di Domenico di avergli inviato precedentemente.

Perciocchè i clienti non risentono necessità di conservare i notamenti di spese dei loro patrocinatori.

Costoro per contrario sono avvinti da un obbligo strettissimo di tenere sempre in chiaro ed in netto i conti dell'entrata e dell'uscita del danaro di coloro che si affidano al di loro onorevole ministero.

E cresce maggiormente la buona ragione di del Duca e si rinvigorisce di virtù novella, quando si con-

sideri che costui aveva di tutto soddisfatto di Domenico per lo conto speso.

Parli di Domenico per noi: *Le spese per tutte le cause* (dice di Domenico nel suo libello introduttivo del giudizio) *sono state completamente soddisfatte di tratto in tratto nel corso delle difese e con duc.* 127 *parte di duc.* 170 *all' istante pagati di contanti e colla fede di credito del banco delle due Sicilie cassa di corte dei* 15 *ottobre* 1832 *di duc.* 10 *all' istante girata a compimento di duc.* 170.

È dunque luminosamente chiarito che del Duca aveva soddisfatto tutte le spese per tutte le cause: che le aveva pagate di volta in volta a misura che si facevano: che perciò rimaneva giustificato perchè non ne conservasse le note. Ed infine rilucera splendidamente la verità, che con le due polizze ritirate da di Domenico dalla Real Cassa di Ammortizzazione non si estinsero parte di quelle spese, ma per opposto fu un doppio pagamento che gli piombò nella borsa a pregiudizio manifesto del suo cliente.

§. VI. Mezzo.

La partita di banco ultima di duc. 10 a compimento dei duc. 170 parlava, sì in saldo di vaca-

zioni, che di spese, e di ogni altra pretensione di di Domenico. Questi fatti sono innegabili, nè vengono rimessi in dubbio dall'avversario.

La fede di credito si esprimeva in questi termini.

E per me li dietroscritti duc. 10 li pagherete al signor D. Giuseppe di Domenico, e dite sono a compimento di duc. 170, atteso i mancanti ducati 160 li ha precedentemente ricevuti con polizze diverse ed in contanti. E tutti detti duc. 170 sono a pieno, totale, e generale saldo di ogni qualunque avere di esso di Domenico da me sottoscritto, sia per spese giudiziarie, ed estragiudiziarie, sia per vacazioni, sia per compensi, per tutto il tempo che à favorito nei miei diversi affari e cause fino al presente giorno, senza che il detto di Domenico abbia altro da me a pretendere, sia per spese, sia per vacazioni, o compensi, o per pualunque altro titolo, o ragioni per tutto intero il tempo, che mi ha favorito sino al sottoscritto giorno, restando interamente saldato e soddisfatto così per le suddette cause, affari, spese, compensi e vacazioni, che per ogni altro titolo, e ragione qualunque, niente escluso o eccettuato. Napoli 15 ottobre 1832. Ho ricevuto l'originale della presente. Giuseppe di Domenico.

In questa girata, mentre si ripianano interamente le spese e le vacazioni, non si esprime qual somma s' invertiva per le une, e quale per le altre.

Di Domenico ruminò per due anni su questo finale pagamento, ed impugnandolo contro ogni credenza fu avventuroso di molto per riportarne vittoria in G. C. civile.

Quella fede di credito non doveva avere alcun vigore nel presente giudizio in ordine alla specifica, comechè riconosciuta inefficace dalla G. C. civile, e da di Domenico, che ne contraddisse il senso e la potestà per le cose quivi espresse e contenute.

Spiacendo adunque a di Domenico quelle dichiarazioni, ed avendole sì gagliardamente contese da riuscire nel difficile scopo di vederle abbattute, non poteva certamente arrogarsi un secondo diritto a pregiudizio di del Duca, vale a dire di separare, dividere ed imputare a suo grado quei ducati 170, sia in conto spese, sia in conto vacazioni.

Nell' assenza di quella girata sì come fu scritta, e non potendosi ritenere in parte valida ed in parte annullata, risorgeva in del Duca il diritto ed imputar quelle somme per chiaro sesto di legge (1).

(1) *Il debitore che ha più debiti, ha diritto di dichiarare, quando paga, qual debito intende di soddisfare. Art.* 1206. *LL. CC.*

Ed in vero del Duca aveva sostenuto e dichiarato in giudizio, che imputava quella somma al debito delle vacazioni; perciocchè per le spese non riconosceva, anzi impugnava la dichiarazione di di Domenico. Aggiugneva, che tutte le spese erano stat per lui soddisfatte, che domandava la comunicazione delle note, e di doversi fare un conto a lungo in tanta contraddizione in cui si avvolgeva l'attore.

La G. C. in vece toglie il diritto a far la imputazione a del Duca e lo concede a di Domenico: crede a costui sulla sua parola: obblia le domande di del Duca di voler comunicate le note delle spese: dimentica di farne seguire un conteggio a lungo, e finisce per condannare costui a ducati 486!..

Così fatta decisione non può sicuramente declinare la censura della Corte Suprema.

Napoli 20 di agosto del 1838.

Giuseppe Tucci
Ferdinando Starace